DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI

(norme di legge o derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore)

INCOMPATIBILITA'

"L'ufficio di docente (...) non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del capo d'istituto, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio" (T.U. delle leggi sulla scuola: D. L.vo 297/94, art. 508).

ABITAZIONE - DATI PERSONALI

In caso di cambio di abitazione, ogni docente è tenuto a comunicare in segreteria il nuovo indirizzo o recapito, anche telefonico, ed a comunicare ogni altra variazione anagrafica.

A tal proposito si ricorda che ogni docente ha il compito di compilare e tenere aggiornata la propria scheda personale a disposizione in segreteria.

ASSENZE PER MALATTIA

L'assenza di un docente di qualsiasi tipo e durata non deve comportare interruzione nel processo di apprendimento degli alunni a cui va in ogni caso garantito il diritto all'istruzione.

E' pertanto necessario che ciascun docente predisponga in modo articolato il lavoro didattico che verrà effettuato dal suo sostituto, lo consegni al responsabile di plesso e, comunque lo inserisca nel registro i classe.

Nel caso in cui l'assenza sia improvvisa, il docente si preoccuperà comunque di mettersi in contatto con il supplente o con il collega che lo sostituisce nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni.

Nell'arco di 3 anni il personale incaricato a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi alle seguenti condizioni:

- 9 mesi retribuiti al 100%
- 3 mesi retribuiti al 90%
- 6 mesi retribuiti al 50%.

I periodi di assenza per malattia sono utili a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità di servizio.

Per i docenti affetti da grave patologia il CCNL prevede particolari previdenze (chiedere in segreteria). L'assenza per malattia è comunicata tempestivamente alla scuola e comunque almeno 15 minuti prima l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica. Nelle scuole materne ed elementari gli insegnanti del secondo turno devono preavvisare la segreteria almeno un'ora prima dell'inizio del turno.

<u>Il certificato medico, con l'indicazione della sola prognosi, va recapitato o spedito a mezzo raccomandata entro i due giorni successivi.</u>

<u>L'insegnante</u> che, al termine dell'assenza, continua per malattia l'assenza comunica tale fatto il giorno prima della scadenza del congedo, consentendo di avvertire il supplente.

VISITE DI CONTROLLO

L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Azienda Sanitaria Locale.

Il dipendente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione, deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificato nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

PERMESSI RETRIBUITI

Sono concessi, a domanda, sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:

- a) partecipazione a concorsi ed esami (compreso il tempo richiesto per il viaggio) gg. 8
- b) lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado ed affini di 1° grado gg. 3 per evento

- c) particolari motivi personali o familiari debitamente documentati qq. 3 **
- d) di matrimonio gg. 15
- ** ai 3 giorni possono essere aggiunti i 6 giorni di ferie fruibili durante le attività didattiche, purché i motivi siano familiari o personali e debitamente documentati. In tal caso le supplenze possono essere retribuite.

PERMESSI BREVI - SCAMBI DI ORE

Compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari esigenze personali e a domanda, possono essere concessi brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e, comunque, fino al massimo di 2 ore, per un massimo di 18 ore in un anno scolastico.

La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio. Tali permessi vanno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Qualora il recupero non sia possibile per cause dipendenti dal lavoratore, si provvederà alle relative trattenute sullo stipendio.

Gli scambi di ore sono autorizzati dal collaboratore per ogni sede e vanno restituiti entro la settimana; eccezionalmente al massimo entro quindici giorni. Devono essere registrati su un apposito quaderno tenuto dal collaboratore.

FERIE - FESTIVITA' SOPPRESSE

Le ferie sono stabilite per ciascun anno solare in 30 giorni lavorativi da usufruirsi dall'1 luglio al 31 agosto. Per un periodo non superiore ai 6 giorni lavorativi è consentito richiedere le ferie durante la rimanente parte dell'anno, a condizione che vi sia compatibilità con le esigenze di servizio, vi sia la possibilità di sostituzione con altro personale in attività di servizio nella scuola e non si debbano corrispondere compensi per ore eccedenti.

Ai 30 giorni del congedo ordinario vanno aggiunti 2 giorni di cui all'art. 1 lettera a della legge 23/12/77 n. 937 (festività soppresse) e 1 giorno per la ricorrenza del Santo Patrono (26 agosto - S. Alessandro) se ricadente in giornata lavorativa.

Ulteriori 4 giornate di cui all'art. 1 lettera b della citata legge 937/77 possono essere richieste, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle lezioni.

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO

L'aspettativa per motivi di famiglia, estensibile anche a motivi di studio e ricerca va richiesta al dirigente scolastico.

ASSENZE ARBITRARIE

Nel caso in cui il docente si assenti arbitrariamente dal servizio dovrà essere valutato tale comportamento sul piano disciplinare e patrimoniale, tenuto conto che il medesimo, salvo i casi di forza maggiore, non può assentarsi dal servizio (attività didattiche e collegiali), senza essere stato preventivamente autorizzato (C.M. n. 60/1980)

ORARIO DI SERVIZIO

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (CCNL 4/8/95 art. 42 comma 5°).

Eventuali ritardi vanno giustificati in presidenza.

Al cambio di ora gli insegnanti dovranno tempestivamente raggiungere la classe loro assegnata. Per l'accoglienza e l'uscita degli alunni più piccoli vengono impartite disposizioni in relazione agli aspetti

logistici degli edifici scolastici.

PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO OBBLIGATORIO DI INSEGNAMENTO

I docenti possono dare la loro disponibilità a supplire i colleghi assenti per non più di 5 giorni nella scuola elementare e per non più di10 giorni nella scuola media o ad effettuare attività di insegnamento in classi collaterali fino ad un massimo di 6 ore settimanali.

Dette ore, collocate nel quadro orario settimanale, vengono retribuite a norma delle vigenti disposizioni solo se effettivamente prestate.

Qualora non vi siano insegnanti disponibili, si farà ricorso per la scuola media allo straordinario obbligatorio previsto dall'art. 17 della legge 270/82.

ASSEMBLEE SINDACALI

Il personale del comparto scuola ha diritto, a partecipare durante orario di lavoro ad assemblee sindacali per

10 ore pro-capite, per anno scolastico.

Ai sensi dell'art. 13 del CCNL le lezioni vengono sospese solo per le classi in cui i docenti in servizio nelle ore destinate all'assemblea dichiarano preventivamente che intendono partecipare all'assemblea sindacale. Il capo d'istituto può "disporre gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con l'assemblea del personale che presta regolare servizio" (art. 13 comma 9a del CCNL).

SCIOPERI DEL PERSONALE

In occasione di scioperi i docenti saranno invitati, con comunicazione di servizio del capo d'istituto, a manifestare volontariamente la propria adesione allo sciopero. Per la scuola materna ed elementare, data l'età dei bambini affidati, è opportuno che i docenti informino preventivamente il capo d'istituto per l'avviso alle famiglie, come da prassi consolidata.

Poiché il CCNL prevede che il capo d'istituto debba avvisare le famiglie degli alunni almeno 5 giorni prima della data dello sciopero, i docenti sono invitati ad apporre la loro firma sull'apposito foglio entro il termine stabilito.

Il capo d'istituto è, inoltre, autorizzato a disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio in quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero delle ore previsto per ogni singolo docente.

Se l'alunno si presenta ugualmente a scuola, esercitano opera di vigilanza gli insegnanti o il personale ausiliario presente, sino al termine dell'orario di lezione.

In caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi il carattere di eccezionalità e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano in servizio.

FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Le iniziative formative, ordinariamente si svolgono fuori dell'orario d'insegnamento.

Il personale docente può usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DELL'INSEGNANTE

Ciascun insegnante è responsabile degli alunni affidatigli durante le ore di lezione e in tutte le attività didattiche e ricreative svolte nell'edificio scolastico o all'esterno. E' pertanto compito dell'insegnante mettere in atto tutti gli accorgimenti che consentano un'attenta sorveglianza degli alunni allo scopo di evitare spiacevoli incidenti.

Se il docente è costretto a lasciare gli alunni per cause di forza maggiore, dovrà farsi sostituire dal personale ausiliario o da un collega. Per nessun motivo gli alunni possono essere lasciati soli.

In caso di incidenti e di eventuale denuncia penale e/o di risarcimento danni da parte dell'avente diritto, l'insegnante risponde solo nei casi di dolo o colpa grave (la cosiddetta "culpa in vigilando).

SEGRETO D'UFFICIO

Le informazioni relative ai singoli alunni sono soggette al segreto d'ufficio, quindi non devono essere oggetto di colloquio né con i genitori di altri alunni né con il personale di Segreteria ed ausiliario. Durante i Consigli di classe ogni insegnante potrà rendere note, se necessario, tali informazioni ai colleghi che comunque, a loro volta, sono vincolati dal segreto professionale.

Nei Consigli di Interclasse - Intersezione con i genitori e nelle assemblee di classe o di plesso non si devono in alcun caso fare riferimento a nomi o fornire informazioni intorno ai singoli alunni.

Informazioni, segnalazioni, chiarimenti relativi agli alunni handicappati o con problemi devono essere richiesti e forniti esclusivamente

- a. ai genitori degli alunni stessi
- b. agli insegnanti che operano con i sopraindicati alunni
- c. al Dirigente scolastico
- d. agli operatori psicopedagogici
- e. agli operatori dell'ASL, al neuropsichiatra.

DISCIPLINA ALUNNI

Non è consentito l'allontanamento degli alunni dalla classe, anzi è compito di ciascun docente adottare tutti gli accorgimenti utili a favorire l'inserimento di ogni alunno nel contesto classe.

Per nessun motivo gli alunni possono essere trattenuti a scuola o lasciati nelle aule oltre l'orario scolastico.